COMUNE DI COURMAYEUR Vallée d'Aoste

Viale Monte Bianco, 40 11013 COURMAYEUR

C.F. e P.I. 00103330072



COMMUNE DE COURMAYEUR Vallée d'Aoste

Municipio tel 0165/831311 Fax 0165/831312

internet: www.comune.courmayeur.ao.it e-mail: info@comune.courmayeur.ao.it

ORDINANZA N.5524 del 06/11/2023

OGGETTO: CANTIERI EDILI - LIMITAZIONI PERIODO INVERNALE

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e s.m.i.;
- la Legge Regionale, n. 9/2006 e la D.G.R 3355/2006 in materia di tutela dall'inquinamento acustico;
- il piano di classificazione acustica del territorio comunale, approvato con delibera C.C. n. 33/2014;
- la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 6, 7 del Codice della Strada e l'art. 7 del Regolamento di esecuzione;
- la Legge Regionale n. 6 del 15/05/2017, Sistema Autonomie locali in Valle d'Aosta;
- il vigente Statuto Comunale;

VISTA la prosecuzione dei cantieri edili durante il periodo invernale all'interno del territorio Comunale;

PRESO ATTO che dette lavorazioni creano dei problemi sul piano del decoro, dell'inquinamento acustico, della viabilità e della tenuta dei sottoservizi (sia per danni non voluti alle reti – che però diventano quasi impossibili da risolvere in inverno e hanno effetti più disastrosi sulla rete -, sia per le vibrazioni dei cantieri o del passaggio di mezzi pesanti sul terreno che gela e sgela);

CONSIDERATO che in relazione all'incremento del traffico veicolare e pedonale dovuto all'aumento della presenza sul territorio comunale, i mezzi addetti all'allontanamento del materiale proveniente dagli scavi e all'esecuzione delle opere edili possono causare rumore, intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli;

ORDINA

Nel periodo dal 15/11/2023 fino al 30/03/2024 (esclusi) sono vietati, su tutto il territorio comunale, le seguenti attività edilizie:

- o Rottura manto stradale comunale;
- o Scavi nei pressi distanza inferiore ai 3 metri dei sottoservizi comunali;
- o Transito sulle strade comunali di mezzi da cantiere superiori ai 35 quintali

Possono essere richieste, con congruo anticipo, apposite deroghe che saranno valutate di concerto con l'UTG e la PL, considerando le motivazioni delle stesse (tra cui l'improrogabilità intervento per ragioni di interesse pubblico) e la possibilità di ridurre il disagio alla viabilità e rischi per le infrastrutture, in ragione della localizzazione degli interventi e alle procedure proposte.

In caso di mancata ottemperanza delle prescrizioni sopra indicate, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650 e 659 del Codice Penale, si applica una sanzione, ai sensi della Legge n. 689/1981, da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 500,00 e a seconda dei casi verranno applicate le sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada.

Durante il suddetto periodo sono sospese tutte le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico finalizzate alla realizzazione di opere edili ed alla posa di allacciamenti o reti nel sottosuolo delle aree stesse.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti nei termini di Legge.

IL SINDACO F.to Roberto ROTA